

CARTA COSTITUTIVA DELLA FGCI

Parte I Disposizioni generali

ART. 1.

(Finalità)

1. La Federazione Giovanile Comunista Italiana, in sigla FGCI, è l'organizzazione politica dei giovani d'Italia, studenti e lavoratori, i quali lottano per l'emancipazione di tutti gli sfruttati, la pace tra i popoli, l'edificazione del socialismo e il rinnovamento della società in esso.

2. La FGCI è un'organizzazione unitaria, combattiva, retta dal principio del centralismo democratico. Essa rifiuta ogni forma di nostalgismo, reducismo ma anche di revisionismo, battendosi in difesa dei valori della Resistenza, della Costituzione e del movimento comunista italiano e internazionale.

3. La FGCI, organizzazione giovanile autonoma ma non indipendente dal Partito Comunista Italiano (PCI), regola la sua azione in base al Documento politico di cui si dota a seguito di ogni sua Conferenza nazionale.

4. La sua vita interna è disciplinata dalla Carta costitutiva, realizzata in virtù e in ossequio allo *Statuto del Partito Comunista Italiano (PCI)*.

5. I documenti che ne disciplinano linea politica e vita interna – funzionamento di ogni suo organo, modo di lavoro, collaborazione tra militanti – contribuiscono a costruire una forza finalizzata alla realizzazione degli obiettivi strategici e di fase che la FGCI si pone: conoscere, rispettare e far rispettare gli stessi è dovere di ogni militante.

ART. 2.

(Principi)

1. I/le giovani comunisti/e della FGCI lottano con impegno, facendosene esempio attraverso il loro agire quotidiano, a difesa di giustizia sociale e libertà democratiche fondamentali, al di fuori dei falsi schemi ideologici imposti dalla società dei consumi.

2. Essi sono in prima linea a fianco di giovani lavoratori e lavoratrici per la tutela dei loro diritti, così come in tutte le lotte contro un modello di sviluppo economico che come fine ha il profitto e come suo mezzo l'oppressione, a cui oppongono quel progresso collettivo, economico e sociale, che può avvenire soltanto attraverso l'organizzazione e la lotta di tutti i lavoratori e le lavoratrici, unica certezza per la gioventù italiana di un avvenire migliore.

3. La Federazione Giovanile Comunista Italiana lotta per un'istruzione pubblica, gratuita e di qualità, che dia a tutti la possibilità di emanciparsi socialmente e intellettualmente, contribuendo a formare il futuro lavoratore e il futuro cittadino. Per noi il sapere e la conoscenza, di cui la scuola e l'università sono le prime depositarie, non devono essere privilegi ma beni collettivi, liberi dagli interessi delle aziende private.

4. Nostra è la lotta per l'emancipazione della donna e contro qualunque discriminazione di genere, identità e orientamento. La necessità di riscatto di quanti oppressi da un sistema fondato sul profitto rende indispensabile condurre tali battaglie, donne e uomini fianco a fianco, per affermare il diritto a una uguaglianza sostanziale in una società più equa, più giusta, che garantisca a tutti le stesse possibilità. Facendosene esempio, la FGCI promuove un modo diverso di pensare e di agire nella vita privata e pubblica, in un processo di liberazione da pregiudizi e schemi mentali ereditati dalla cultura dominante.

5. La questione ambientale è all'ordine del giorno per la FGCI: impossibile immaginare il futuro di una società comunista in un mondo che rifiuti l'ambientalismo e quindi, necessariamente, pure l'anticapitalismo. I cambiamenti climatici, la distruzione del territorio e delle risorse naturali, l'inquinamento e le malattie generate dal modo di produzione capitalistico nell'industria e nell'agricoltura colpiscono da decenni l'intera biosfera. Pertanto proponiamo un mutamento radicale nel rapporto tra sviluppo e ambiente, basato sulla necessità di garantire ad ogni essere umano condizioni di vita dignitose e al contempo di non deteriorare in modo permanente l'equilibrio climatico del nostro pianeta.

6. La FGCI si batte per la pace tra i popoli, la loro autodeterminazione, l'uguaglianza e il rispetto reciproco tra essi, fondando la propria azione sull'internazionalismo proletario e il multipolarismo. Forte di questi principi, in linea con il dettato costituzionale essa si oppone a qualunque politica guerrafondaia, colonialista e imperialista, sostenendo il disarmo e la collaborazione tra Stati.

Titolo I

Gli iscritti e le iscritte

Capo I

Adesione e iscrizione

ART. 3.

(Adesione)

1. Possono iscriversi alla FGCI quanti abbiano già compiuto il quattordicesimo anno di età e non ancora il trentesimo, e che ne condividano linea politica, disciplina interna e l'obiettivo storico del socialismo, impegnandosi ad operare per realizzarne gli intenti.

2. L'adesione è individuale e avviene presso l'organizzazione di base di residenza o del luogo di lavoro o di studio o di interesse culturale o professionale. La richiesta di adesione, tramite sito (www.lafgci.it/pre-iscrizione) o in presenza, deve essere presentata per iscritto e contenere le informazioni biografiche richieste. Essa viene valutata ed approvata dall'istanza territoriale competente.

ART. 4.

(Iscrizione)

1. Non è ammessa la contemporanea iscrizione alla FGCI e ad altra organizzazione e/o associazione politica o movimento politico che sia incompatibile con le finalità del presente documento.

2. Non è altresì ammessa l'adesione e la partecipazione ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza.

3. La tessera è il documento che attesta la regolare iscrizione di un/una compagno/a alla FGCI. Essa va sottoscritta entro 12 mesi dalla presentazione della propria richiesta di adesione, pena la perdita di ogni diritto di iscritto/a momentaneamente e provvisoriamente acquisito.

4. La regolare iscrizione alla FGCI decade se non viene rinnovata entro il 30 Marzo dell'anno successivo al tesseramento. Se entro tale periodo i/le compagni/e non avranno sottoscritto la propria tessera per l'anno in corso, decadono da qualunque ruolo ricoperto perdendo altresì qualifica e diritti di iscritti/e.

5. Per coloro che si avvicinano alla FGCI condividendone ideali e proposte, viene contemplata la possibilità di aderire nella fase iniziale come simpatizzanti, condizione che non può durare più di 6 mesi. I/Le simpatizzanti possono partecipare alle riunioni con diritto di intervenire ma senza diritto di voto.

ART. 5.

(Iscritti/e all'estero)

1. Coloro che sono iscritti/e all'estero, al fine di svolgere attività politica sul territorio, possono integrarsi e collaborare attivamente nei partiti comunisti esteri o nelle loro organizzazioni giovanili, tesserarsi presso di essi e candidarsi previa informazione alla FGCI.

2. Iscrizione e tesseramento si svolgono, nel loro caso, in ossequio a quanto dichiarato da documenti statutari e costitutivi delle organizzazioni politiche estere d'affiliazione.

ART. 6.

(Iscritti/e con domicilio differente dalla residenza)

1. L'azione politica di qualunque membro della FGCI avviene presso il luogo in cui ha domicilio.

2. Ai fini di conteggi e bilanci annuali afferenti le locali istanze della FGCI, i membri della stessa che per qualsiasi ragione abbiano domicilio differente dalla propria residenza risulteranno iscritti presso l'istanza entro la quale possono svolgere la loro azione politica per la maggiore parte dell'anno solare.

Capo II

Doveri e diritti di ogni iscritto/a

ART. 7.

(Doveri di ogni iscritto/a)

1. Tenuto conto delle disposizioni date all'art. 3 c. 1, ogni iscritto/a alla FGCI è tenuto/a, pena il rischio di incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 32 c. 1 e ss., a:

a) offrire sempre la propria, indispensabile militanza politica quale primo ed essenziale contributo alla costruzione della FGCI e conseguenza prioritaria della iscrizione alla stessa;

b) partecipare regolarmente alle riunioni e svolgere attività politica secondo le direttive ricevute, realizzando nel suo campo di attività la linea politica della FGCI;

c) garantire la propria presenza quando gli organismi di cui componente vengono convocati. Nel caso di quattro assenze, anche non consecutive, si decade automaticamente;

d) accrescere le proprie conoscenze politiche e culturali, approfondendo la conoscenza del marxismo-leninismo e della storia del movimento operaio italiano e internazionale;

e) migliorare di continuo la propria conoscenza della linea politica della FGCI e la propria capacità di lavorare per la sua applicazione;

f) osservare scrupolosamente la disciplina che regola la vita interna della FGCI e del PCI, rispettandone componenti e organismi;

g) esercitare la critica e l'autocritica per il miglioramento della sua attività e di quella di FGCI e PCI;

h) vigilare e difendere FGCI e PCI da ogni attacco;

i) fare con la parola e con l'esempio opera continua di proselitismo per la FGCI e il PCI;

l) iscriversi, laddove condizioni oggettive private e politiche lo consentano, alle rispettive organizzazioni sindacali e professionali e anche ad altre organizzazioni di massa (cooperativistiche, antifasciste, femminili, sportive, culturali, ricreative, ecc.) per svolgere in esse opera di propaganda e la necessaria azione politica, compatibilmente con le finalità della specifica organizzazione, rispettandone scrupolosamente la disciplina democratica interna e, qualora di beneficio alla classe, lavorando per il loro rafforzamento;

m) rendere conto alla istanza territoriale della FGCI di riferimento o all'organo di cui componente

dell'attività che svolge, se iscritto/a a una qualunque organizzazione di cui alla lettera precedente, per realizzare i principi direttivi ivi riportati, dunque di ogni altra azione volta a tale fine.

ART. 8.

(Diritti di ogni iscritto/a)

1. Ogni iscritto/a alla FGCI ha il diritto di:

a) accedere alla formazione politica, che deve essere garantita dalla FGCI e dal PCI nei modi e nei termini che meglio si riterrà opportuni;

b) contribuire alla definizione degli obiettivi strategici e di fase della FGCI prendendo parte a discussioni e deliberazioni di istanze e organi di cui componente, intervenendo sulle questioni all'ordine del giorno ed esprimendosi sempre, laddove possibile, in occasione di decisioni con voto deliberativo;

c) partecipare con voto deliberativo alla elezione di dirigenti e responsabili di istanze e organi di cui componente, nonché dei delegati delle istanze territoriali cui appartiene in occasione delle Conferenze;

d) essere eleggibile a qualsiasi carica della FGCI o come delegato a Conferenze locali o nazionali, secondo le modalità e le condizioni fissate nel presente documento;

e) essere, in caso di mancanza disciplinare, giudicato dall'apposito organismo del PCI e di potere in ogni caso fare appello alle istanze e agli organi di cui componente.

Parte II
Struttura della FGCI

Titolo I
Istanze territoriali, loro principi e
organizzazioni dipendenti dalla FGCI

Capo I
Strutture territoriali e loro principi

ART. 9.

(Quadro generale delle strutture territoriali)

1. La FGCI è organizzata in Federazioni su base regionale e, laddove possibile, pure territoriale.

2. A livello locale tutti i membri della FGCI sono inquadrati entro cellule e sezioni del PCI, nei modi e nei termini da esso fissati nel suo *Statuto*.

3. Non è prevista per la FGCI la costituzione o l'esistenza di cellule e sezioni indipendenti da quelle del PCI.

4. Laddove il PCI non è presente con proprie cellule o sezioni, i locali componenti della FGCI, sentiti i propri organi regionali o superiori e di comune accordo con essi possono, nei modi e nei termini fissati dallo *Statuto* del PCI agli artt. 7, 10, 11 e 13, costituire una cellula o una sezione.

ART. 10.

*(Componenti della FGCI in cellule e sezioni del
PCI)*

1. Cellule e sezioni del PCI possono comprendere anche membri della FGCI impegnati politicamente al medesimo fine o sul medesimo territorio. Essi sono tenuti a partecipare anche alle attività dell'istanza territoriale della FGCI immediatamente superiore, nei modi e nei termini da essa disciplinati.

2. La Segreteria della locale sezione del PCI, su proposta del proprio Direttivo, elegge il/la Segretario/a cittadino/a della FGCI, il quale è di quest'ultimo componente di diritto.

3. Laddove il PCI assente, l'elezione del/della Segretario/a cittadino/a della FGCI si deroga ai locali componenti della stessa, nei modi e nei termini fissati dallo *Statuto* del PCI agli artt. 7, 10, 11 e 13, dandone segnalazione alle istanze della FGCI di cui al c. 4 del precedente articolo.

3. I membri della FGCI inquadrati entro più cellule e sezioni accomunate dal medesimo luogo di lavoro o di studio oppure giacenti sul medesimo territorio, qualora complessivamente almeno pari a dieci, possono costituirsi nella possibile istanza territoriale della FGCI immediatamente superiore, di comune accordo e previa autorizzazione dell'organismo dirigente della FGCI immediatamente superiore.

ART. 11.

(La Federazione territoriale)

1. La Federazione territoriale è composta, di norma, da almeno dieci iscritti/e, ed è costituita d'intesa con l'organo di direzione dell'istanza territoriale della FGCI immediatamente superiore o su approvazione degli organi preposti a più alto livello.

2. Il suo organo politico e decisionale è la Segreteria di Federazione, condizione indispensabile per la sua esistenza.

3. Essa raggruppa i membri della FGCI inquadrati in cellule e sezioni del PCI nell'ambito territoriale di sua pertinenza, di entità superiore a quella comunale e pari ad una qualunque parte del territorio regionale entro cui ricade, sulla base di criteri di omogeneità economica, sociale e amministrativa determinati dall'organo di direzione dell'istanza territoriale della FGCI direttamente superiore o dagli organi preposti a più alto livello.

4. Essa è deputata a luogo di elaborazione e di decisione politica della FGCI nell'ambito territoriale in cui opera attraverso assemblee periodiche aperte nei modi e nei termini fissati dalla sua Segreteria a propri/e iscritti/e e simpatizzanti, in armonia con quanto stabilito dall'istanza territoriale della FGCI direttamente superiore o dagli organi preposti a più alto livello.

ART. 12.

(La Federazione regionale)

1. La Federazione regionale è l'organizzazione di base della FGCI ed è composta, di norma, da più di dieci iscritti/e. Si costituisce come tale in occasione della propria Conferenza oppure d'intesa o su approvazione degli organi preposti a più alto livello.

2. Il suo organo politico e decisionale è, di norma, la Segreteria di Federazione, condizione indispensabile per la sua esistenza.

3. La Federazione regionale raggruppa ogni istanza territoriale della FGCI di minore importanza o suoi singoli membri sul territorio di propria pertinenza.

4. Essa è deputata a luogo di elaborazione e di decisione politica della FGCI nell'ambito territoriale in cui opera attraverso assemblee periodiche aperte nei modi e nei termini fissati dalla sua Segreteria a propri/e iscritti/e e simpatizzanti, in armonia con quanto stabilito dagli organi nazionali della FGCI.

5. Gli/Le iscritti/e all'estero sono organizzati in base a tale modello, su base nazionale o sopranazionale, nei modi e nei termini fissati dal presente articolo.

ART. 13.

(Il centralismo democratico)

1. La vita interna della FGCI è retta secondo i principi del centralismo democratico, garanzia

dell'unità d'azione della FGCI e stimolo per uno sviluppo democratico e collegiale di ogni suo/a componente e organo. Il centralismo democratico comporta la ricerca continua della sintesi, che dovrà essere raggiunta attraverso il confronto costante tra tutti gli/le iscritti/e, qualsiasi sia il ruolo da essi/e ricoperto, al fine di garantirne il pieno coinvolgimento nella vita interna della FGCI.

2. È assicurata la libera espressione del pensiero di ciascuno/a iscritto/a, la socializzazione delle esperienze acquisite e la costruzione, attraverso il dibattito all'interno degli organi preposti, di decisioni collettive che siano sintesi delle posizioni espresse.

3. Questo significa che:

a) tutti gli organi dirigenti sono eletti democraticamente dagli/dalle iscritti/e alla relativa istanza territoriale o componenti del relativo organo;

b) qualunque dirigente di istanze territoriali e organi ha l'obbligo di riferire periodicamente agli/alle iscritti della istanza territoriale che dirige o componenti dell'organo di cui responsabile circa l'attività politica di questi e propria, nonché delle decisioni assunte dalle istanze superiori di cui componente;

c) gli organismi dirigenti, ad ogni istanza, devono farsi garanti della più ampia e libera discussione e perseguire la sintesi più avanzata ed inclusiva;

d) qualunque dirigente è sempre revocabile per decisione unanime di quanti lo hanno investito di un dato mandato;

e) terminata la discussione e presa una decisione, questa è obbligatoria per tutti gli/le iscritti/e e per tutti gli organismi dipendenti dall'organo che delibera, tutti quanti tenuti ad accettare ed applicare le decisioni assunte;

f) le decisioni degli organismi superiori hanno carattere obbligatorio per gli organismi inferiori;

g) è proibita nella FGCI la costituzione di frazioni e correnti le quali ledano l'unità della stessa

o ne mettano a repentaglio linea politica e disciplina elaborandone e/o applicandone altre differenti da quelle discusse e approvate all'interno degli organi preposti della FGCI. Essa è sanzionabile con provvedimenti che possono giungere fino all'espulsione;

h) è fatto divieto di rappresentare e perseguire (all'esterno, sui media, sulla rete, in dibattiti pubblici: visivamente, verbalmente o per iscritto) posizioni politiche difformi o esprimere a nome della FGCI posizioni non preventivamente concordate nelle sedi opportune;

i) discussioni concernenti l'attività della FGCI e relative decisioni assunte da qualunque suo organo riguardano la vita interna dello stesso, dunque ad esso soltanto spetta garantirne pubblicità. Comunicare ad estranei e/o alla stampa informazioni o documenti riservati è passibile, indipendentemente dalla carica ricoperta, di sanzioni disciplinari;

l) ogni organo e istanza della FGCI, a ogni ordine e grado, così come ogni iscritto/a alla stessa, è tenuto a difenderne l'unità contro ogni tentativo di disgregazione e di attività di frazione.

Capo II

Altre istanze territoriali e organizzazioni dipendenti dalla FGCI

ART. 14.

(Le assemblee generali degli/delle iscritti/e)

1. Per ogni istanza territoriale della FGCI i relativi organi di direzione possono convocare, a periodicità fissa o variabile e al solo scopo informativo o consultivo, l'assemblea generale degli/delle iscritti/e.

2. Le eventuali votazioni effettuate in tale sede hanno mero valore consultivo.

ART. 15.

(Attività delle organizzazioni della FGCI)

1. Qualunque organizzazione dipendente dalla FGCI ha il diritto e il dovere di trattare e di risolvere, nell'ambito della linea politica della FGCI e di propria iniziativa, tutte le questioni politiche e di organizzazione che le si presentano e la interessano, e di prendere posizione su tutte le questioni della politica e del movimento operaio relative all'ambito o al territorio di sua pertinenza. Essa ha il dovere di applicare le direttive e le istruzioni degli organismi superiori e di procedere attivamente al reclutamento e all'inquadramento di nuovi membri e alla formazione politica di quadri dirigenti.

2. Di converso, ciò si applica pure al dovere che ha la FGCI nei riguardi del PCI, il quale si assolve attraverso il rispetto e l'applicazione del programma politico, degli obiettivi di fase e delle conseguenti direttive che ne contrassegnano l'azione.

Titolo II

Le Conferenze elettive e politiche, territoriali e nazionali: elementi comuni, peculiarità, vincoli

Capo I

Le Conferenze elettive delle istanze territoriali

ART. 16.

(Quadro generale delle Conferenze territoriali)

1. Qualunque istanza territoriale della FGCI, finanche poi essa stessa nel suo complesso, ha quale massimo organo deliberativo, le cui decisioni sono obbligatorie per tutti gli/le iscritti/e e per tutte le organizzazioni subordinate, la Conferenza.

2. Essa si svolge secondo le norme stabilite dall'organo di direzione della istanza territoriale immediatamente superiore a quella che indice

Conferenza, comunque in ossequio a quanto stabilito in materia dal Coordinamento nazionale della FGCI.

3. Le Conferenze di qualunque Federazione della FGCI:

a) definiscono gli obiettivi delle istanze territoriali della stessa sul proprio territorio e si pronunciano sui documenti ad esse sottoposti;

b) eleggono i propri organismi dirigenti e i/le delegati/e alla Conferenza dell'istanza immediatamente superiore.

4. Tutti le Conferenze devono essere convocate almeno con cadenza triennale, comunque a seguito del Congresso nazionale del PCI e non oltre tre mesi dallo stesso, oppure su richiesta di almeno la metà degli iscritti e salvo casi in cui si rende opportuno indire una Conferenza straordinaria, inoltrando richiesta al rispettivo organo direttivo.

5. Qualunque Federazione della FGCI può indire per se stessa una Conferenza straordinaria nei seguenti casi:

a) per decisione motivata della propria Segreteria (e dopo approvazione del proprio Coordinamento regionale, nel caso di Federazioni regionali della FGCI dotatesene), su iniziativa motivata di almeno la metà dei suoi componenti;

b) per decisione motivata dal/dalla Commissario/a, precedentemente nominato dal Coordinamento nazionale della FGCI su proposta della Segreteria nazionale quando il gruppo dirigente di una qualunque Federazione della FGCI non è ritenuto più in grado di svolgere la normale gestione della stessa.

6. Tutte le Conferenze sono chiamate a eleggere compagni/e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) regolare iscrizione alla FGCI per l'anno in cui la Conferenza si svolge;

b) rispetto dei limiti d'età previsti dalla FGCI;

c) rispetto della linea politica della FGCI e sua promozione;

d) condotta aderente a quanto dichiarato nella Carta costitutiva;

e) comprovate competenze e capacità politiche;

f) esperienza ed affidabilità maturate attraverso la militanza.

7. Per la validità delle decisioni assunte a qualunque livello è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti.

8. La Segreteria nazionale della FGCI, su approvazione del Coordinamento nazionale della FGCI, regola e disciplina in maniera separata e distinta lo svolgimento delle Conferenze regionali e della Conferenza nazionale.

ART. 17.

(Elezioni degli organi politici delle Federazioni)

1. Qualunque Federazione della FGCI dovrà individuare in occasione della propria Conferenza funzioni e ruoli di responsabilità entro la stessa, ad ogni ordine e grado, in maniera tale che il loro peso complessivo, in quantità e qualità, non gravi sull'attività politica e militante della stessa, relativamente al territorio di propria competenza.

2. Fatte le dovute considerazioni in base a quanto riportato al c. 6 del precedente articolo, è tenuta ad eleggere con voto diretto e nominativo, in occasione della propria Conferenza e attraverso la platea composta da tutti/e gli/le aventi diritto al voto, un/una Segretario/a politico/a e, all'occorrenza, pure un/una Tesoriere/a, responsabilità questa che, se non fissata, viene cumulata dal primo.

3. Il/La Segretario/a di una qualunque Federazione è componente di diritto dell'organo collegiale dell'istanza immediatamente superiore

(l'eventuale Coordinamento regionale della FGCI per i/le Segretari/e federali, il Coordinamento nazionale della FGCI per i/le Segretari/e regionali).

4. Su proposta del/la proprio/a Segretario/a politico/a, essa elegge una Segreteria.

5. La Segreteria di qualunque Federazione della FGCI, organo di direzione delle attività della stessa nel periodo compreso tra l'una e l'altra Conferenza:

a) controlla il lavoro delle istanze territoriali ad essa subordinate ed è responsabile di tutte l'attività che si svolgono nel territorio di propria pertinenza;

b) controlla ed è collegialmente responsabile della esecuzione delle decisioni assunte durante la Conferenza che l'ha eletta;

c) assicura scrupolosamente l'esecuzione delle proprie decisioni ed è responsabile della corretta applicazione della linea della FGCI su proprio territorio e sottoposte istanze;

d) tenuto conto di quanto stabilito alle istanze superiori e dagli organi preposti a livello nazionale, sentite le istanze ad essa sottoposte, delibera per ciò che concerne il territorio di sua pertinenza in merito a quanto riportato all'art. 23 c. 2 lett. *l)*, altresì coordinando l'attività delle istanze territoriali ad essa sottoposte al momento della preparazione delle liste attraverso l'indicazione di locali rappresentanti della FGCI;

e) verifica e controlla l'operato di qualunque eventuale suo eletto, che ad essa risponde, a seguito delle elezioni segnalate all'art. 23 c. 2 lett. *l)*;

f) verifica l'efficacia del proprio operato verso la Conferenza che l'ha eletta così come verso l'organo politico dell'istanza territoriale della FGCI immediatamente superiore. Nel caso delle Segreterie regionali, tale verifica va riferita in sede di Coordinamento nazionale della FGCI.

6. Oltre che da Segretario/a politico/a, essa deve essere composta, in un numero di componenti mai

superiore a sette (ivi compreso il/la Segretario/a e l'eventuale Tesoriere/a), almeno da un/una Responsabile Organizzazione e un/una Responsabile Comunicazione. A seconda delle possibilità di ciascuna istanza territoriale, di essa potranno fare altresì parte i/le locali Responsabili di ciascuno degli ambiti di cui la FGCI si occupa: Ambiente, Istruzione e/o Formazione, Lavoro, Politiche di genere. Le questioni afferenti all'ambito Esteri sono di esclusiva competenza degli organi nazionali.

7. I componenti della stessa che a fine mandato rispondono ancora ai parametri riportati all'art. 16 c. 6 sono rieleggibili.

8. La Segreteria di qualunque Federazione della FGCI è convocata dal/dalla proprio/a Segretario/a almeno ogni due mesi.

9. Essa può costituire locali Gruppi di lavoro, secondo gli ambiti già menzionati, con funzioni organiche o trasversali rispetto all'intera istanza territoriale di cui espressione. A far parte di tali Gruppi di lavoro può essere chiamato qualunque iscritto/a alla istanza territoriale della FGCI in questione in possesso degli idonei requisiti di cui all'art.16 c. 6.

10. Ogni istanza territoriale immediatamente superiore regola e disciplina lo svolgimento delle Conferenze delle istanze territoriali ad essa subordinate. Nel caso delle Federazioni regionali, esse sono regolate da apposito regolamento valido per tutte le stesse proposto dalla Segreteria nazionale della FGCI e approvato dal Coordinamento nazionale.

11. Ogni istanza territoriale passa a quella a sé immediatamente superiore, una volta conclusa la propria Conferenza, il verbale prodotto in quella sede, unico documento ufficiale che certifica e attesta la reale esistenza della stessa. Nel caso delle Conferenze regionali, tale documento va trasmesso alla Segreteria nazionale della FGCI.

ART. 18.

(Ulteriori organi e funzioni delle Federazioni regionali)

1. In virtù dell'art. 13 c. 1 e in scrupolosa ottemperanza dell'art. 13 c. 2, le sole Conferenze regionali della FGCI possono dotarsi, attraverso le modalità già fissate al precedente articolo, anche di un Coordinamento regionale, il quale assumerà funzione di organo politico e decisionale della Federazione regionale. Quello esecutivo, in sua presenza, diviene la Segreteria regionale, la quale cumula tutte queste funzioni qualora esso mancasse.

2. Il Coordinamento regionale

a) elegge Segretario/a regionale e, su proposta di questo/a, la Segreteria regionale;

b) è composto dai soggetti di cui alla precedente lettera, oltreché dagli/dalle eventuali Segretari/e di Federazioni territoriali e da altri/e compagni/e scelti/e fra coloro che ricoprono funzioni importanti entro le stesse;

c) allo scopo di realizzare la linea e gli obiettivi della FGCI, prende tutte le iniziative politiche ed organizzative che concernono la locale Federazione regionale e a tal fine coordina e controlla l'attività di ogni locale istanza dipendente dalla stessa. Esso è al contempo luogo di raccordo con le analoghe istanze regionali promosse da sindacati, associazioni, organizzazioni di massa e politiche di classe. I rimanenti fini, esposti all'art. 11 c. 4, all'art.12 c. 4 e all'art. 17 c. 5., permangono di competenza della Segreteria.

3. In presenza di territori regionali contrassegnati da una presenza di iscritti/e alla FGCI superiore a dieci o ritenuti di particolare importanza per la stessa, la Segreteria nazionale della FGCI può nominare, con diritto di revoca in qualunque momento, un/una Coordinatore/trice regionale che assuma su di sé compiti e funzioni menzionati al precedente articolo e al presente.

Capo II

Le Conferenze nazionali, elettive e tematiche

ART. 19.

(La Conferenza nazionale)

1. La Conferenza nazionale è la più alta istanza dirigente della FGCI e viene convocata per decisione del Coordinamento nazionale, su proposta della Segreteria nazionale.

2. Essa riunisce i/le delegati/e democraticamente eletti/e da tutte le articolazioni della FGCI, proporzionalmente agli iscritti e alle iscritte e secondo le norme stabilite dal Coordinamento nazionale.

3. Questa altresì decide il proprio ordine del giorno ed elegge la sua presidenza, che durante lo svolgimento della stessa esercita le funzioni ed i poteri del Coordinamento nazionale.

4. Determina inoltre la linea politica della FGCI, giudica l'attività degli organismi di direzione centrali e delle formazioni di base, elegge – a voto diretto e nominativo, secondo le norme e nel numero di membri che essa stessa stabilisce – il Coordinamento nazionale, il/la Segretario/a nazionale della FGCI e, su proposta di questi, la Segreteria nazionale.

5. Qualora necessario può decidere infine di differire, in virtù del primo e ultimo comma del presente articolo nonché a tutela e nella pedissequa osservanza dell'art. 13, la elezione della Segreteria nazionale, nei modi e nei termini che in quella sede si intenderà comunemente fissare.

6. Tra una Conferenza e l'altra, la direzione politica della FGCI spetta agli organismi che essa elegge, i quali debbono funzionare collegialmente.

7. Le decisioni della Conferenza nazionale sono vincolanti per tutta la FGCI.

ART. 20.

(Conferenze tematiche)

1. Nell'intervallo tra due congressi, il Coordinamento nazionale della FGCI può convocare delle Conferenze nazionali di natura non elettiva, di cui esso stabilisce tema e ordine del giorno.

2. Le deliberazioni di tal genere di Conferenze hanno valore consultivo, e diventano esecutive solo dopo ratifica del Coordinamento nazionale della FGCI.

Capo III

Vincoli legati a Conferenze e organismi dirigenti, possibili meccanismi sostitutivi

ART. 21.

(Vincoli su Conferenze ed organismi dirigenti)

1. Come sancito dallo *Statuto del Partito Comunista Italiano (PCI)*:

a) Il/La Segretario/a di qualunque Federazione della FGCI, territoriale o regionale, fa parte di diritto della Segreteria della equivalente Federazione del PCI.

b) La Segreteria di una qualunque Federazione territoriale della FGCI:

1) individua in essa, laddove presenti, tre componenti che fanno parte, insieme al/alla Segretario/a, del Comitato politico della equivalente Federazione del PCI;

2) elabora le politiche giovanili per la stessa, le sottopone al Comitato politico della equivalente Federazione del PCI ed interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo sui nuclei attivi nelle istanze territoriali della FGCI ad essa subordinate ed assicura il necessario collegamento con le Segreterie regionale e nazionale della FGCI.

c) La Segreteria di una qualunque Federazione regionale della FGCI:

1) individua in essa, laddove presenti, quattro componenti che fanno parte, insieme al/alla Segretario/a, del Comitato politico della equivalente Federazione del PCI;

2) elabora le politiche giovanili per la stessa, le discute con il Comitato politico della equivalente Federazione del PCI ed interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo sui nuclei attivi nelle istanze territoriali della FGCI ad essa subordinate ed assicura il necessario collegamento con la Segreteria nazionale della FGCI.

d) la Conferenza nazionale della FGCI, eleggendo i suoi organi, tiene conto del fatto che:

1) il Coordinamento nazionale della FGCI sia organo rappresentativo delle realtà territoriali, di luoghi di studio e di lavoro, il quale garantisce il raccordo tra gli organismi locali e la Segreteria nazionale della FGCI, che ne è parte integrante;

2) il/la Segretario/a nazionale della FGCI vada eletto in accordo all'eventuale pronunciamento espresso in merito dalla Direzione del PCI, organo del quale tale figura farà parte;

3) la Segreteria nazionale della FGCI debba essere composta da un numero tendenzialmente non superiore a sette componenti.

e) La Segreteria nazionale della FGCI:

1) individua in essa, laddove presenti, tre componenti che fanno parte, insieme al/alla Segretario/a, del Comitato Centrale del PCI;

2) elabora le politiche giovanili nazionali in accordo con la Direzione del PCI ed interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo nei confronti dell'intera FGCI.

ART. 22.

(Cooptazioni)

1. Al di fuori delle elezioni nelle forme previste dagli articoli precedenti, dei/delle compagni/e possono essere chiamati/e a far parte degli organismi dirigenti della FGCI, a tutte le istanze e in tutti gli organi, per decisione di questi stessi.

2. A questa designazione (cooptazione) si dà luogo quando si siano resi vacanti dei posti negli organismi in questione e non sia possibile attendere la regolare Conferenza relativa, come nel caso di componenti degli organismi dirigenti che non possono più esercitare le loro funzioni o che in virtù dell'art. 4 c. 5 e dell'art. 7 c. 1 lett. c) sono da considerarsi decaduti, oppure in casi di importanza politica eccezionale.

3. In ogni caso questa designazione non può riguardare più di un terzo dei membri dell'organismo dirigente interessato e, salvo che per il Coordinamento nazionale della FGCI, deve essere sanzionata dall'organismo dirigente immediatamente superiore.

4. Per la validità della designazione, a qualunque ordine e grado, è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'istanza o dell'organo per il quale la cooptazione prevista.

Titolo III

Organismi dirigenti nazionali, cariche elettive e pubbliche, modalità di svolgimento e votazione degli organismi dirigenti

Capo I

Organismi dirigenti nazionali

ART. 23.

(Il Coordinamento nazionale)

1. Il Coordinamento nazionale dirige la FGCI nel periodo tra due Conferenze.

2. Segnatamente esso si occupa di:

a) esaminare e decidere le questioni politiche principali;

b) approvare o respingere quanto presentato da tutti i suoi membri, come singoli o gruppi, e sottoposto a votazione;

c) aderire o organizzare scioperi, cortei, presidi, occupazioni e manifestazioni politiche di ogni altra natura;

d) organizzare e indire

1) la Conferenza nazionale;

2) conferenze di carattere nazionale su specifici temi;

e) elaborare e disporre, di comune accordo con la Segreteria nazionale della FGCI, gli obiettivi politici di fase;

f) approvare o respingere le cooptazioni di compagni/e al proprio interno o entro la Segreteria nazionale della FGCI, in ambedue i casi su proposta di questa;

g) rettificare le cooptazioni che avvengono presso gli organi di direzione delle Federazioni regionali della FGCI;

h) discutere e condividere l'operato e le esperienze di ciascuna Federazione regionale della FGCI;

i) indicare alla Segreteria nazionale della FGCI compagni/e validi/e per il lavoro politico entro i Dipartimenti nazionali;

l) elaborare, discutere ed approvare alleanze, candidature di iscritti/e alla FGCI ed indicazioni politiche in occasione di:

- 1) elezioni studentesche;
- 2) elezioni universitarie;
- 3) elezioni per le RSU, in ossequio a quanto eventualmente già stabilito dal PCI;
- 4) elezioni in associazioni di massa, in ossequio a quanto eventualmente già stabilito dal PCI;
- 5) elezioni europee, politiche, regionali e amministrative, in ossequio a quanto eventualmente già stabilito dal PCI;
- 6) costituzione di fronti di lotta tra organizzazioni giovanili di classe legati alle elezioni riportate ai punti 1) e 2);
- 7) fronti di lotta di cui il PCI promotore, in ossequio alle sue scelte entro gli stessi, nel frangente relativo ad elezioni quali quelle previste ai punti 3), 4) e 5).

m) vigilare e verificare l'attuazione di quanto disposto alla lettera precedente, ad ogni ordine e grado;

n) controllare l'attuazione della linea politica che la FGCI si è data.

3. Ogni suo membro eletto, come singolo o di comune accordo con altri, può altresì avanzare e chiedere di sottoporre a votazione e/o parere della Segreteria nazionale o dell'intero organo:

a) emendamenti e mozioni;

b) comunicati e dispositivi;

c) segnalazioni circa la possibilità di organizzare, indire o aderire, attraverso il concreto supporto politico del/dei dichiarante/i e di ciò che rappresenta o rappresentano, a quanto riportato al c. 2 del presente articolo relativamente alla lett. *c)*, se di carattere nazionale, e alla lett. *d)*, punto 2).

4. Tra i suoi componenti, quelli provenienti dalla Segreteria nazionale della FGCI possono inoltre avanzare e sottoporre a votazione, come singoli o di comune accordo con altri:

a) direttive, a maggioranza semplice;

b) modifiche della Carta costitutiva della FGCI, a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti dell'organo;

c) proposte di modifica allo *Statuto del Partito Comunista Italiano (PCI)* per le parti che concernono la FGCI, a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti dell'organo.

5. La modifica degli artt. 1 e 2 della *Carta Costitutiva della FGCI* può avvenire soltanto attraverso voto unanime espresso dai componenti del Coordinamento nazionale della FGCI.

6. Quanto riportato al c. 3 deve essere sempre presentato per iscritto e almeno dieci giorni prima dell'eventuale scadenza rispetto alla quale si chiede risposta, per garantire all'atto in questione i giusti modi e termini di pubblicità interna e, se necessario, anche il più ampio coinvolgimento possibile dell'intero corpo della FGCI nell'affrontare politicamente lo stesso.

7. La pubblicità interna al Coordinamento nazionale di qualunque atto prodotto da un componente dello stesso ed indirizzato alla totalità dei membri dell'organo avviene entro tre giorni dalla sua ricezione. La successiva convocazione dell'organo interessato, se non calendarizzata già e se non vincolata da scadenze o urgenze di fase, avverrà a quel punto non prima di sette giorni dall'aver garantito la doverosa pubblicità interna all'atto che si è presentato.

8. Il Coordinamento nazionale, convocato dalla Segreteria nazionale della FGCI, si riunisce di norma mensilmente, altrimenti nel minor tempo possibile una volta ricevuta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 24.

(La Segreteria nazionale)

1. La Segreteria nazionale è organo con funzioni esecutive. Essa assicura la continuità del lavoro politico e organizzativo sulla base delle decisioni assunte in sede di Coordinamento nazionale, coordina gli organismi dirigenti e ne assicura il funzionamento.

2. Ad ogni suo componente sono affidati incarichi specifici.

3. La sua convocazione avviene a seconda delle necessità di fase, su comunicazione del Segretario nazionale della FGCI.

ART. 25.

(Il/La Segretario/a nazionale)

1. Il/La Segretario/a nazionale presiede ai lavori del Coordinamento nazionale e della Segreteria nazionale.

2. Sua è la rappresentanza politica ufficiale della FGCI.

3. Il/La Segretario/a nazionale, se a fine mandato risponde ancora ai parametri riportati all'art. 16 c. 6, è rieleggibile.

ART. 26.

(Il/La Tesoriere nazionale)

1. Il/La Tesoriere/a nazionale è eleggibile dal Coordinamento nazionale, su proposta del/della Segretario/a Nazionale, ed ha la responsabilità amministrativa a livello nazionale.

2. Se a fine mandato risponde ancora ai parametri riportati all'art. 16 c. 6, è rieleggibile.

3. Il/la Tesoriere/a nazionale ha la rappresentanza legale della FGCI a livello nazionale ed è preposto/a allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e

finanziaria, svolgendo tali attività nel rispetto dei principi di economicità ed equilibrio della gestione.

4. In caso di mancata elezione, è il/la Segretario/a nazionale ad assumere *in toto* sue funzioni e responsabilità.

Capo II

Cariche elettive e pubbliche, modalità di svolgimento e votazione degli organismi dirigenti

ART. 27.

(Le cariche elettive e pubbliche)

1. Pur non esistendo nessuna incompatibilità tra le cariche elettive della FGCI e quelle nel PCI o quelle rappresentative nelle Istituzioni, essa si organizza in modo tale da evitare che i/le singoli/e compagni/e siano gravati/e da troppe responsabilità, anche allo scopo di valorizzarne il maggior numero, in particolare coloro che si sono contraddistinti nel lavoro politico all'interno del proprio territorio o del proprio luogo di studio o di lavoro.

2. La scelta dei/delle compagni/e destinati/e ad entrambe deve avvenire attraverso un giudizio obiettivo e collegiale che tenga conto dell'orientamento politico, delle capacità, dell'attaccamento alla FGCI e sullo spirito di sacrificio, evitando di affidare, ove possibile, più incarichi ad un/una singolo/a compagno/a, attirando al lavoro politico il maggior numero possibile di compagni/e per formarli nell'attività e nella esperienza quotidiana e permettendo di affidare loro i compiti nei quali possano dare il massimo contributo al lavoro della FGCI.

3. La scelta dei candidati della FGCI in occasione di qualunque appuntamento elettorale di carattere nazionale menzionato all'art. 23 c. 2 lett. l) viene fatta in base a norme stabilite dal

Coordinamento nazionale della FGCI su proposta della Segreteria nazionale.

4. I membri della FGCI designati a cariche pubbliche elettive sono responsabili del loro mandato tanto verso l'organismo dirigente della stessa, che li ha designati, quanto verso tutti coloro che essi/e rappresentano.

ART. 28.

(Modalità di svolgimento e di votazione degli organismi dirigenti)

1. Le sedute di qualunque organo della FGCI, salvo diversa indicazione da parte di chi convoca, possono svolgersi indifferentemente in presenza, in remoto o in modalità mista, garantendo in ogni caso la validità delle stesse e delle decisioni durante le stesse assunte.

2. Per la validità di queste, a qualunque livello, deve essere verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, dunque il voto favorevole di quella semplice.

3. In tema di documenti politici e di cooptazioni entro gli organismi dirigenti, afferenti la FGCI a ogni ordine e grado, è necessario, ferma restando la verifica della presenza della maggioranza di cui al comma precedente, il voto favorevole di quella qualificata dei due terzi dei componenti dell'organo, tra i quali non vengono computate, ai fini della maggioranza, le assenze intervenute dopo l'accertamento del numero legale dei presenti.

4. Il voto è sempre palese.

Parte III

Disciplina interna, costume di partito e relative sanzioni

Titolo I
Disciplina politica e costume di partito

ART. 29.

(Disciplina politica)

1. L'unità della FGCI è essenziale per la realizzazione del suo programma politico, nella lotta per la democrazia e il socialismo. Garanzia di essa è la disciplina politica, ovvero l'accettazione cosciente del Documento politico e della Carta costitutiva della FGCI, con tutto ciò che da essi discende.

2. Al loro rispetto sono tenuti/e tutti/e gli/le iscritti/e alla FGCI, indipendentemente dalla carica che ricoprono.

ART. 30.

(Questione morale e costume di partito)

1. La FGCI pone al centro della sua azione politica la questione morale, intesa non come etica astratta ma come modalità comportamentale ordinaria nella vita privata e pubblica e come critica radicale al sistema capitalistico.

2. Ogni membro della FGCI deve comprendere che a lui guardano i compagni e le compagne degli ambiti sociali di riferimento, come ad un militante che lotta per un mondo migliore, per una società più giusta e più sana.

3. Egli/Ella deve cercare di essere di esempio con la sua condotta quotidiana e con lo spirito di solidarietà umana e sociale di cui dà prova.

4. Tutto ciò è tanto più necessario quanto più il/la compagno/a è conosciuto/a per l'attività che svolge e per le cariche che ricopre nel partito e nella vita sociale e politica.

Titolo II

Sanzioni

ART. 31.

(La Commissione Nazionale di Garanzia e Controllo e la FGCI)

1. La Commissione Nazionale di Garanzia e Controllo del PCI concorre, di concerto anche con gli organismi dirigenti della FGCI, a svolgere un ruolo attivo per la crescita della stessa come comunità organizzata e, in tal senso, contribuisce all'opera di educazione e di formazione a tutti i livelli attraverso il costante richiamo alle motivazioni ideali e ai tratti propri del costume comunista.

2. Entrambi, altresì, sono chiamati a correggere, in ultima istanza sanzionandole, le mancanze disciplinari di qualunque iscritto/a.

3. Si rimanda agli artt. 13, 14 e 16 dello *Statuto del Partito Comunista Italiano (PCI)* per un quadro completo su funzioni e responsabilità di questo organo.

ART. 32.

(Sanzioni comminate dagli organi preposti)

1. Le sanzioni previste per i casi in cui qualunque iscritto/a manchi ai propri doveri verso la FGCI sono:

- a) il richiamo orale;
- b) il biasimo scritto;
- c) la destituzione dalla carica;
- d) la sospensione da 1 a 6 mesi;
- e) l'espulsione;
- f) la radiazione.

2. Il richiamo, il biasimo, la destituzione e la sospensione sono decisi dall'organo dirigente dell'istanza territoriale della FGCI a cui appartiene

il/la compagno/a o, in casi gravi, dagli organi nazionali deputati a tale scopo.

3. Le altre sanzioni sono decise dalla Commissione Nazionale di Garanzia e Controllo.

Parte IV

Risorse finanziarie, simboli e inni

Titolo I

Risorse finanziarie

ART. 33.

(Risorse finanziarie)

1. I mezzi finanziari della FGCI sono forniti dai proventi delle tessere e delle quote versate dagli iscritti, da sottoscrizioni volontarie, dai proventi di feste popolari e vendita di materiale oggetto di vendita approvato dal Coordinamento nazionale o dalle Segreterie delle Federazioni regionali.

2. I prestiti non sono ammessi.

ART. 34.

(Responsabilità nel reperimento di risorse finanziarie)

1. A fronte di qualunque iniziativa nazionale promossa da qualunque Federazione e approvata dal Coordinamento nazionale, il 50% dei suoi introiti andranno corrisposti alle casse nazionali. Stessa cosa si dica per la vendita di materiale approvato o proveniente dagli organi nazionali.

2. Il valore minimo di tessere e materiali oggetto di vendita è sempre disciplinato dal Coordinamento nazionale della FGCI:

a) per le prime, alla luce delle disposizioni vigenti in materia e su proposta della Segreteria nazionale;

b) per i secondi, in base a delibera collegiale.

3. Le singole Federazioni stabiliscono comunque su territori di propria pertinenza e istanze della FGCI ad esse subordinate il valore economico di tessere e materiali oggetto di vendita.

4. Ogni istanza territoriale della FGCI deve tenere una regolare amministrazione dei propri fondi.

5. Le redistribuzioni dei proventi sono sempre oggetto di delibera da parte del Coordinamento nazionale della FGCI, alla luce delle specifiche disposizioni vigenti in materia e su proposta della Segreteria nazionale.

Titolo II Simboli e inni

ART. 35.

(Simboli e inni)

1. Il simbolo della FGCI è il seguente: cerchio nero con sfondo giallo entro cui iscritta una stella con bordo nero e sfondo rosso riportante in bianco al suo interno le lettere "FGCI", sovrapposto alla bandiera tricolore nazionale, stilizzata e a preponderanza in rosso, riportante a sinistra una fascia verde ed una bianca.

2. Gli inni da eseguire nelle manifestazioni ufficiali della FGCI sono Il Canto degli Italiani, Bandiera Rossa e l'Internazionale.

Parte V Disposizioni finali

ART. 36.

(Approvazione)

1. L'organo che approva la Carta costitutiva è il Coordinamento nazionale della FGCI, nei modi e nei termini fissati all'art. 28 c. 3.

ART. 37.

(Modifica)

1. L'organo che può modificare la Carta costitutiva, comunque su proposta della Segreteria nazionale, è il Coordinamento nazionale della FGCI, nei modi e nei termini fissati all'art. 23 c. 4 lett. *b*).

ART. 38.

(Entrata in vigore)

1. La Carta costitutiva della FGCI entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in sede di Coordinamento nazionale della FGCI.

ART. 39.

(Rinvio)

1. Per quant'altro afferente alla FGCI e non stabilito dalla presente Carta costitutiva, si osservano le relative disposizioni dello *Statuto del Partito Comunista Italiano (PCI)* valide anche per la stessa, nonché le disposizioni di legge in materia.